

# **TI\_GERICHTE 60.2003.245 vom 9. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2003.245](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.245)

FR: TI\_GERICHTE 60.2003.245 du 9 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 60.2003.245 del 9 marzo 2010

## **Regeste**

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA, FALSA TESTIMONIANZA, FALSA PERIZIA, RICEVIBILITÀ

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

### **E. 2**

Prima di entrare nel merito della vertenza occorre rilevare che il contenuto del presente gravame corrisponde essenzialmente a quello dell'allegato di denuncia penale 19/24.6.2003, avendo l'istante attuato un semplice "copia e incolla" di alcune parti della denuncia, fornendo alcune precisazioni al punto 3 e al punto 5 dell'istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3). L'istante inoltre contesta sostanzialmente l'operato dei denunciati, senza tuttavia indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a loro carico e senza confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa. Per questo motivo il gravame è da dichiararsi irricevibile. A prescindere dall'irricevibilità dell'istanza, il decreto impugnato andrebbe in ogni modo confermato nel merito.

### **E. 3**

ed., Zurigo 2004, p. 430 e 431; BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, Basilea 2003, n. 29 ad art. 307 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2.

ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 307 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 54 n. 36; B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 46 ad art. 307 CP). L'ignoranza e l'errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).

### **E. 3.1**

Il reato di cui all'art. 307 cpv. 1 CP - secondo cui è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente; se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non inferiore a sei mesi (art. 307 cpv. 2 CP); la pena è della detenzione sino a sei mesi se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice (art. 307 cpv. 3 CP) - presuppone, dal profilo soggettivo, intenzionalità da parte dell'autore; il dolo eventuale è comunque sufficiente (cfr. A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

### **E. 3.2**

L'istante, per corroborare la sua tesi accusatoria, si avvale delle perizie di parte da lui commissionate ed allestite il 6.1.1998, rispettivamente il 20.7.1999, da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. F e G allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003).

#### **E. 3.2.1**

L'istante, in relazione all'operato di \_\_\_\_\_ PI 2 ribadisce che " (...) fu lui a riprogettare l'impianto ancor oggi esistente con uno schema identico a quello realizzato da IS 1, ma aggiungendo il registro di accumulazione dell'energia solare nel terreno, quando invece IS 1 lo aveva concepito con partenze già predisposte a questo scopo e inoltre con accumulazione in appositi serbatoi ", asseverando che egli avrebbe " (...) dunque agito con l'intenzione di poter acquisire l'incarico \_\_\_\_\_ e quindi finalmente accaparrarsi il cliente a scapito di IS 1 (cfr. i due schemi prodotti nell'incarto della Pretura di \_\_\_\_\_) " (istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 3; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4). Ribadisce altresì che egli, unitamente agli altri due periti, sarebbe giunto a conclusioni " (...) assolutamente insostenibili " e di aver pure reso una falsa testimonianza dinanzi al Pretore (istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5). Giova innanzitutto ricordare che, come del resto rettamente rilevato da \_\_\_\_\_ PI 2 nelle sue osservazioni 6/7.8.2003 (cfr. osservazioni 6/7.8.2003, p. 3), la perizia da lui allestita il 21.5.1993 gli è stata commissionata dalla \_\_\_\_\_, la quale l'ha prodotta nella fase d'introduzione della causa civile. Trattandosi di una perizia di parte e non essendo \_\_\_\_\_ PI 2 stato nominato quale perito giudiziario nel corso della procedura civile, l'ipotesi di reato di falsa perizia non è applicabile al caso di specie (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 12 ad art. 307 CP). Occorre pertanto stabilire se il contenuto della sua deposizione resa sotto giuramento ed in qualità di teste il 13.2.1996 adempia la fattispecie di cui all'art. 307 CP. Dalla lettura del verbale non si ravvisa alcun agire intenzionale da parte sua e non appare nemmeno che egli abbia voluto oppure abbia preso in considerazione di dichiarare il falso (cfr. verbale di udienza 13.2.1996, inc. \_\_\_\_\_). Egli, in quella sede, ha semplicemente confermato di aver allestito il rapporto peritale 21.5.1993, fornendo alcune delucidazioni in

merito ed esponendo la sua opinione in relazione ai difetti riscontrati all'impianto di riscaldamento installato dalla ditta \_\_\_\_\_ . La tesi dell'istante secondo cui il denunciato avrebbe agito con l'intenzione di ottenere l'incarico da parte \_\_\_\_\_ e procacciarsi in tal modo questo cliente è un'affermazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti e del resto non comprova assolutamente che egli avrebbe dichiarato il falso dinanzi al Pretore. Si rileva infine che \_\_\_\_\_ PI 2 " (...) conferma ancora oggi la sua deposizione, in particolare la veridicità della medesima " (osservazioni 6/7.8.2003, p. 3). Nemmeno l'asserzione dell'istante secondo cui \_\_\_\_\_ PI 2 e \_\_\_\_\_ PI 1 " (...) allorché invitati dall'istante ad un rilevamento dati di un tetto elioform, (...) hanno declinato l'invito trincerandosi dietro scuse varie e non dimostrando alcuna disponibilità a stabilire la verità (...) ", allegando contestualmente copia di due scritti del 18.2.1994 (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L e M ivi allegati), è atta dimostrare che il denunciato avrebbe dichiarato il falso mediante la sua deposizione in sede civile. Occorre a questo riguardo evidenziare che con scritto 18.2.1994 \_\_\_\_\_ PI 2 ha informato l'istante, trasmettendo una copia per conoscenza alla competente Pretura, di essere " (...) spiacente di dover declinare l'invito all'incontro del 18.2.94 per impegni precedentemente assunti, e visti i brevi termini, impossibili da spostare. Considerato come le misurazioni da lei volute saranno effettuate in presenza di un ingegnere specializzato, saranno sicuramente da ritenere valide e sarà allestito un protocollo al riguardo; la pregherei pertanto volermene trasmettere copia con indicato pure il recapito dello specialista che l'assisterà nell'operazione " (doc. M allegato all'istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003). Ora, a prescindere dal fatto che, contrariamente a quanto asserisce l'istante, non appare che il denunciato non abbia voluto collaborare e non abbia voluto stabilire la verità, questa lettera non è comunque atta a comprovare che egli avrebbe assunto un atteggiamento penalmente rilevante.

### **E. 3.2.2**

Circa l'operato di \_\_\_\_\_ PI 3 l'istante ritiene che egli " (...) avrebbe dovuto (...) consultare le perizie di PI 1 e PI 2 e rilevare le ev. inesattezze e assurdità, dando poi il suo giudizio. In questo modo egli avrebbe potuto giustificare se e per quale motivo riteneva valide la perizia ", asseverando che egli " (...) si è invece lanciato alla cieca teorizzando e concludendo senza argomentazione di base scientifica pertinente " e che " avallando quanto detto da PI 1 e da PI 2 e senza entrare volutamente nella consultazione critica dei referti egli ha intenzionalmente appoggiato e sostenuto l'inesattezza e la falsità di quanto scritto dagli altri due periti " (istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 3 e 4; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 5). L'istante, per suffragare la sua tesi accusatoria, si basa sulle conclusioni della perizia di parte di \_\_\_\_\_, in cui quest'ultimo contesta l'operato di \_\_\_\_\_ PI 3 (cfr., al proposito doc. G, p. 23 e 24). Questa perizia tuttavia non comprova in alcun modo che \_\_\_\_\_ PI 3 con l'allestimento dei referti peritali del 9.12.1997 e 30.10.1998 (cfr. al proposito doc. D e doc. E allegati alla denuncia penale 19/24.6.2003) abbia intenzionalmente fornito delle informazioni inveritiere, ritenuto inoltre che, come esposto in precedenza, l'ignoranza e l'errore escludono il dolo (cfr. decisioni CRP 17.11.1997 in re C. A. e F. A. e 5.12.1997 in re E. L., pubblicate in REP. 1997 n. 91).

### **E. 3.2.3**

Infine, dalla documentazione agli atti risulta che nemmeno \_\_\_\_\_ PI 1 abbia assunto un atteggiamento penalmente rilevante. Dalla perizia di parte 6.1.1998 allestita da \_\_\_\_\_ (cfr. doc. F, in particolare p. 12, allegata denuncia penale

19/24.6.2003; istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 2; denuncia penale 19/24.6.2003, p. 4) non emerge che il denunciato avrebbe intenzionalmente redatto dei reperti peritali falsi. L'asserzione dell'istante secondo cui \_\_\_\_\_ PI 1 avrebbe affermato il falso essendosi " (...) cimentato nel determinare in maniera del tutto arbitraria e contraria alle regole dell'arte scientifica, la resa energetica del tetto Elioform (...) " e non avendo nemmeno " (...) considerato volutamente il valore di isolamento "K" su tutte le pareti esterne degli edifici composte da 3 strati di 3 cm ciascuno (tot 9 cm) di cappotto (intonaco) isolante ", che " (...). Dal doc. N si evince come la ditta \_\_\_\_\_, che ha fornito poi l'intonaco isolante, sin dalla fase progettuale, abbia indicato il coefficiente di trasmissione termico (valore K) a seconda dello spessore dell'intonaco con valori aggiranti tra lo 0.76 (4 cm di intonaco) e lo 0.59 (6 cm di intonaco) " e che egli " (...) invece indica del tutto arbitrariamente tale valore in 1.50 (cfr. doc. C, ad es. pag. 26) " (istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 2 e 3), non dimostra che egli abbia intenzionalmente scritto il falso, essendo pure questa un'argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Si ricorda nuovamente che l'ignoranza o l'errore escludono l'applicazione di cui all'art. 307 CP. Nemmeno il contenuto dello scritto 17.2.1994 trasmesso dal denunciato all'istante è penalmente rilevante (cfr., al proposito, istanza di promozione dell'accusa 28/29.7.2003, p. 2; doc. L ivi allegato).

### **E. 3.3**

Ciò posto e ritenuto che dagli atti - già dal profilo soggettivo - non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati in relazione all'ipotesi di reato ipotizzato, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 307 CP. Occorre al proposito evidenziare che le problematiche sollevate dall'istante sembrano invero rivestire una connotazione di natura civilistica, che andavano, se del caso, risolte in quella specifica sede. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.

### **E. 4**

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.73/2004 dell'11.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

### **E. 5**

Si rileva infine che con il presente gravame l'istante chiede di promuovere l'accusa nei confronti di terzi ignoti, omettendo di precisare il nominativo del/dei presunto/i autore/i. Anche sotto questo aspetto il gravame è da dichiararsi irricevibile, siccome la promozione dell'accusa può essere ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP).

### **E. 6**

Visto quanto precede, l'istanza va dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 307 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi fr. 600.-- (seicento), sono poste a carico di \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_, che rifonderà a \_\_\_\_\_ PI 2, \_\_\_\_\_, e a \_\_\_\_\_ PI 3, \_\_\_\_\_, ciascuno CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede. , 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinato da: PA 1 3. PI 3 patrocinato da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.